

BE-WoodEN - Buildings and Education in Wood Ecosystem for the New European Bauhaus

D1.1 NEB Pioneer Hub Declaration (SUD Hub institution Agreement) WP1/Task 1.1





Partners



DAD DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN















Grant agreement	LIFE23-PRE-IT-LIFE-BE-WoodEN/101148077
Programme	LIFE
Project acronym	BE-WoodEN
Project title	BE-WoodEN - Buildings and Education in Wood Ecosystem for the New European Bauhaus
Project starting date	01/02/2024
Project end date	31/01/2026
Project duration	24 months
Project work package	WP1 – Preparatory action
Deliverable title	NEB Pioneer Hub Declaration
Nature of deliverable	Document
Dissemination level	[Public]
Due date of deliverable	Month 2
Actual date of deliverable	26.04.2024
Produced	UNIGE
Reviewed	UNIGE, UNIFI, ART-ER
Validated	UNIGE

CONVENZIONE OHADRO CON ENTI TERZI	
TRA	
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-	
che "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede	
legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it	
rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO	
nato a Savona il 28/02/1972 autorizzato alla stipula della presente	
convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione	
del 28/03/2024	
E	
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, codice fiscale e	
partita iva 01279680480, con sede legale in Firenze, Via Piazza San	
Marco 4 50121, pec: ateneo@pec.unifi.it, rappresentata dalla Rettrice	
Pro Tempore Alessandra PETRUCCI nata a Milano il 10/03/1962	
autorizzata alla stipula della presente convenzione quadro con deli-	
bera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2024	
E	
ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, codice fi-	
scale e partita iva 03786281208, con sede legale in Bologna, Via	
Piero Gobetti 101, 40129, pec: art-er@legalmail.it, rappresentata dal	
Presidente Vito Massimiliano BIANCO, nato a Gioia del Colle (BA)	
il 30/08/1971 autorizzato alla stipula della presente convenzione	
quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del	
29/03/2024	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO nato a Savona il 28/02/1972 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2024 E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, codice fiscale e partita iva 01279680480, con sede legale in Firenze, Via Piazza San Marco 4 50121, pec: ateneo@pec.unifi.it, rappresentata dalla Rettrice Pro Tempore Alessandra PETRUCCI nata a Milano il 10/03/1962 autorizzata alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2024 E ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, codice fiscale e partita iva 03786281208, con sede legale in Bologna, Via Piero Gobetti 101, 40129, pec: art-er@legalmail.it, rappresentata dal Presidente Vito Massimiliano BIANCO, nato a Gioia del Colle (BA) il 30/08/1971 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiunta-	
mente anche "Parti".	
PREMESSO CHE	
a) Nel mese di aprile 2023, nell'ambito del Programma LIFE	
2021-2027, è stata lanciata la call 2023-LIFE-PLP-Bauhaus-	
Phoenix-Emerald che prevedeva un focus specifico sul tema	
"New European Bauhaus – LIFE in the building and construc-	
tion sector";	
b) L'Università di Genova ha sottomesso, in qualità di capofila,	
una proposta progettuale dal titolo "Buildings and Education in	
Wood Ecosystem for the New European Bauhaus (LIFE BE-	
WoodEN). Tale progetto è stato co-finanziato con Grant	
Agreement Project 101148077 (LIFE23-PRE-IT-LIFE BE-	
WoodEN), con avvio 1 febbraio 2024 e termine 31 gennaio	
2026;	
c) Il progetto prevede, nei primi due mesi di attività, la costitu-	
zione di un New European Bauhaus Academy Pioneer Hub, in	
linea con gli obiettivi della call, in collaborazione con l'Univer-	
sità degli Studi di Firenze e ART-ER, in qualità di partner del	
progetto;	
d) Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolgono	
attività correlate e connesse a quelle dei NEB Hub.	
UniGe, ente di formazione e ricerca, dal 2023 ha aderito alla New	
European Bauhaus Community rafforzando così l'integrazione dei	
valori di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e bellezza	

nell'ambito delle proprie attività istituzionali e, in particolare, poten-	
ziando la conoscenza dell'uso innovativo e sostenibile del legno e	
delle soluzioni "nature-based" nella progettazione architettonica ur-	
bana e nell'edilizia.	
UNIFI si occupa di formazione, consulenza, progettazione e servizi	
per la promozione di competenze nei settori delle costruzioni, del le-	
gno e altri materiali biogenici per l'edilizia e per l'uso strutturale, della	
sostenibilità, della qualità estetica e dell'inclusione sociale, in linea	
con i valori NEB, con attenzione particolare alla valutazione del co-	
struito, finalizzata alla buona conservazione e alla sua riqualifica-	
zione, nell'ottica della riduzione degli impatti ambientali e della pro-	
mozione dell'economia circolare.	
ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, Società Consortile dell'Emi-	
lia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione, si	
occupa di sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, attrattività e	
internazionalizzazione del territorio. Tra le attività istituzionali di	
ART-ER è inclusa la promozione della competitività e dello sviluppo	
del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità am-	
bientale; in quest'ottica, nell'ambito del presente accordo, ART-ER	
svilupperà azioni relative alla generazione di filiere innovative basate	
sul legno locale da gestione forestale sostenibile e orientate all'edilizia	
sostenibile e alla rigenerazione urbana; alla diffusione delle necessarie	
competenze professionali; all'applicazione di strumenti di valorizza-	
zione ambientale di legno e biomateriali. ART-ER è partner ufficiale	
dell'iniziativa New European Bauhaus.	
The second secon	

TUTTO CIÒ DDEMESSO	
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
Art. 1 – Premesse	
Le premesse alla presente convenzione costituiscono part	o in
	C 111-
tegrante e sostanziale della stessa.	
Art. 2 – Oggetto	
1. Costituisce oggetto della Convenzione Quadro la fondazio	
tra le Parti, di un polo New European Bauhaus Academy Pionee	
Hub denominato "Sustainable Design with wood and bio-based	
terials HUB" (NEB SUD Hub), in collaborazione con la New Eu	
pean Bauhaus (NEB) Community, specificamente dedicato ad at	ti-
vità legate alla filiera e all'uso del legno e di materiali bio-based no	el
mondo della ricerca, della formazione, della progettazione, della o	co-
struzione. Il nuovo NEB SUD Hub implementerà la NEB Acade	emy
sulle competenze per l'edilizia sostenibile, le cui finalità sono de-	
scritte nei successivi commi 2 e 3.	
2. L'obiettivo del NEB Academy è quello di accelerare la riqu	ıali-
ficazione delle costruzioni per sostenere la transizione da un'econ	10-
mia delle costruzioni estrattive, basata su minerali e idrocarburi fe	OS-
sili, a una economia rigenerativa e a un sistema circolare di riutiliz	ZZO
dei materiali. Per promuovere lo scambio di competenze e buone	
pratiche, la NEB Academy si propone di incoraggiare la creazion	e di
NEB Academy Pioneer Hubs.	
3. Lo scopo dei NEB Academy Pioneer Hub è quello di pro-	
muovere competenze e buone pratiche a livello interregionale	

attraverso attività formative in linea con gli obiettivi e i principi del	
New European Bauhaus (sostenibilità ambientale, inclusione sociale	
e bellezza) nel settore delle costruzioni in linea con il "Green Deal"	
europeo e della legge europea sul clima. I NEB Academy Pioneer	
Hub sono istituiti per fornire attività di apprendimento allo scopo di	
promuovere l'obiettivo generale del NEB Academy e di migliorare	
l'ecosistema delle costruzioni, in linea con il Green Deal europeo, la	
Legge europea sul clima e la strategia Renovation Wave.	
4. All'interno del polo NEB SUD Hub sono svolte attività rela-	
tive alla filiera e uso di legno e materiali bio-based di interesse co-	
mune tra le Parti negli ambiti:	
della formazione universitaria, post-universitaria (master di	
primo o secondo livello) a ed extra-universitaria (formazione tec-	
nico professionale e formazione permanente per gli iscritti ad	
Albi professionali) sui temi inerenti la sostenibilità ambientale in	
linea con i principi del New European Bauhaus;	
 della ricerca sui temi della transizione verde, digitale e inclusiva, 	
mettendo in relazione i progetti con le comunità locali e le istitu-	
zioni e collegando le azioni locali con la dimensione europea e	
internazionale;	
 della comunicazione, divulgazione e networking. 	
5. Tali attività saranno svolte a partire dal progetto LIFE BE-	
WoodEN e saranno estese a ogni altra attività avviata, in essere o fu-	
tura svolta sui temi individuati dalle singole "Parti" anche in collabo-	
razione con terzi.	

	Art. 3 - Comitato di Coordinamento	
	1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costitui-	
	scono un Comitato di Coordinamento, formato da n. 12 componenti	
	designati da ciascuna delle Parti e a loro appartenenti (n. 4 per Parte).	
	2. Al Comitato di Coordinamento è conferito il compito di va-	
]	lutare, promuovere, organizzare, monitorare e comunicare le inizia-	
1	tive di comune interesse, di norma su base annuale, nonché di pro-	
1	muovere reti con soggetti coinvolti nei progetti New European Bau-	
1	haus e potenziali stakeholders.	
	3. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un compo-	
1	nente appartenente all'Università degli Studi di Genova.	
	Art. 4 - Comitato Consultivo	
	1. Il Comitato Consultivo è composto da n. 3 rappresentanti del	
	NEB SUD Hub (uno per Parte) disciplinato dall'art. 2 della presente	
	Convenzione; n. 2 rappresentanti della Comunità NEB a livello in-	
1	ternazionale (comprendente persone e organizzazioni che a vario ti-	
1	tolo sono interessate e/o contribuiscono attivamente all'attuazione e	
i	implementazione della Strategia New European Bauhaus); n. 3 rap-	
	presentanti di amministrazioni territoriali nei territori di riferimento	
i	in cui operano le parti (Regione Liguria, Regione Toscana, Regione	
	Emilia Romagna); n. 2 rappresentanti del settore delle costruzioni at-	
1	tivi, a livello nazionale o locale, nella costruzione in legno.	
	2. Al Comitato Consultivo è conferito il compito di esaminare il	
	programma di lavoro annuale del NEB SUD Hub, supervisionare e	
	fornire consulenza e favorire le sinergie dei rapporti con la Comunità	

NEB.	
3. Il Comitato Consultivo è presieduto da un componente	
dell'Università degli Studi di Genova.	
Art. 5 - Referenti	
1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano	
ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le li-	
nee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.	
2. Per Università degli Studi di Genova la referente del presente	
accordo è la prof.ssa Giovanna FRANCO, Dipartimento Architet-	
tura e Design, Project Leader del progetto LIFE BE-WoodEN.	
3. Per l'Università degli Studi di Firenze il referente del presente	
accordo è il prof. Marco TOGNI, Dipartimento di Scienze e Tecno-	
logie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, responsabile per	
UNIFI del progetto LIFE BE-WoodEN.	
4. Per ART-ER la referente del presente accordo è la dott.ssa	
Paola VALANDRO, Area Sviluppo Sostenibile e Area territori, par-	
tecipazione, attrattività.	
Art. 6 - Obblighi delle Parti	
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si im-	
pegnano a mettere a disposizione spazi, competenze, esperienze, in	
base agli accordi attuativi di cui all'art. 7, da stipulare tra le Parti.	
Art. 7 - Accordi attuativi	
1. La collaborazione tra le Parti e/o le rispettive strutture interes-	
sate potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi	
che potranno prevedere il coinvolgimento di Enti terzi, nel rispetto	

della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui
si attuerà la collaborazione fra le Parti e/o tra una o più Parti ed Enti
terzi, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scienti-
fica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la
proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici
aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 8 – Oneri economici
La presente Convenzione non comporta oneri economici a
carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro
delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente
accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui
all'art. 7 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia-
scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa
verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi ed
in ogni caso in conformità alla normativa di riferimento per ciascuna
delle Parti.
Art. 9 - Durata ed eventuale rinnovo
La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere
dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad
accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera
dell'Organo competente.
 2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso
al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono con-	
giuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati	
raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui	
futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even-	
tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.	
Art. 10 - Recesso o scioglimento e modifica	
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla pre-	
sente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso	
deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare	
con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C ai seguenti indirizzi:	
per l'Università degli Studi di Genova: protocollo@pec.unige.it;	
- per l'Università degli Studi di Firenze: ateneo@pec.unifi.it;	
per ART-ER Società Consortile per Azioni: art-er@legalmail.it	
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello	
stesso.	
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'av-	
venire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.	
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concor-	
dano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e	
i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con-	
venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.	
5. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere	
convenute tra le Parti e recepite in atto sottoscritto tra le Parti stesse.a	
seguito di approvazione degli Organi competenti, ove prevista.	
6. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente	

Convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile in materia	
di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.	
Art. 11 - Diritti di proprietà intellettuale	
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di com-	
petenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti negli eventuali	
progetti scientifici collaborativi derivanti dalla presente Conven-	
zione, di cui all'art. 2, dichiarino espressamente la reciproca collabo-	
razione nelle attività previste, comprese eventuali pubblicazioni	
scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni	
verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche	
congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for-	
mazione risultanti da tali attività.	
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti,	
l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer-	
nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora-	
tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.	
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi	
di cui all'articolo 7, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie	
ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà ricono-	
sciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda	
la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi,	
essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi at-	
tuativi.	
Art. 12 - Riservatezza	
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non	

divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato	
eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto	
della Convenzione.	
Art. 13 - Utilizzo dei loghi	
1. Ove per la realizzazione degli scopi di cui alla presente Con-	
venzione si rendesse necessario, le Parti si autorizzano all'uso dei ri-	
spettivi loghi.	
2. L'utilizzo di loghi e segni distintivi delle parti non configura in	
ogni caso alcuna licenza e/o cessione in quanto gli stessi rimangono	
di proprietà esclusiva delle Parti.	
3. Resta inteso che alla scadenza della presente Convenzione ov-	
vero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia della stessa	
per qualunque ragione a qualunque titolo, l'uso dei loghi o segni di-	
stintivi o di qualunque altro elemento elaborato in esecuzione della	
Convenzione dovrà cessare.	
Art. 14- Sicurezza	
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del	
D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione	
delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria	
ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e	
successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la si-	
curezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto	
delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che	
svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie	
non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono	

gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 8	31 e s.m.i. (<i>Attua-</i>
zione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 i	·
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) saranno inc	
le Parti, o le loro articolazioni con autonomia ges	
specifici accordi. Tali accordi dovranno essere fo	rmalizzati prima
dell'inizio delle attività previste negli accordi stes	si.
2. In ogni caso, il personale di ciascuna Parte	, o altro da esso de-
legato, che si rechi presso l'altra Parte per assiste	re e/o collaborare
all'esecuzione delle attività oggetto della presente	Convenzione, è te-
nuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e	di sicurezza in vi-
gore nei laboratori e locali della Parte ospitante.	
Al fine di definire quanto previsto dal comma 1 i	nei successivi ac-
cordi attuativi, prima dell'inizio delle attività, il C	omitato di Coordi-
namento interpellerà i Servizi di Prevenzione e P	rotezione delle Parti
Art. 15 - Comunicazioni	
1. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previ	sti dal precedente
art. 12, le Parti si impegnano reciprocamente a co	omunicare il conte-
nuto e le tempistiche di eventuali comunicati rela	tivi all'esistenza
della presente Convenzione e alle collaborazioni	poste in essere in
esecuzione della stessa, nonché qualsiasi altra for	ma di comunica-
zione a terzi relativa a quanto sopra.	
Art. 16- Coperture assicurati	ve
1. L'Università garantisce che il personale un	iversitario, gli stu-
denti e i laureati formalmente coinvolti nelle attiv	vità oggetto della
presente Convenzione presso i locali delle altre F	Parti sono in regola

con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.	
2. Le altre Parti garantiscono analoga copertura assicurativa ai	
propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello	
svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione	
presso i locali dell'Università.	
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe-	
tenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti	
commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessa-	
rie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività	
che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibi-	
lità finanziaria.	
Art. 17 - Codice Etico e Modello Organizzativo 231	
1. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa	
vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giu-	
ridiche e, in particolare, del disposto del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231	
e ss.mm.ii. e di ben conoscere e accettare il Codice Etico e il Modello	
di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs n.	
231/2001 delle altre Parti, ove presente e il Codice di Comporta-	
mento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013.	
2. Ciascuna Parte garantisce, nei rapporti con le altri Parti, di	
astenersi da qualsiasi comportamento in violazione dei suddetti Co-	
 dici e/o Modello Organizzativo 231 delle altre Parti, ove presente,	
che possa esporle al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari	
per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dalle	
suddette norme e riconosce, in difetto, il diritto delle Parti interessate	
and the second s	

di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione così come	
previsto all'art. 10.	
Art. 18 - Trattamento dei dati personali	
I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati	
personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili	
alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.	
2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività ricondu-	
cibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in	
mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e	
pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire	
che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della norma-	
tiva vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in	
particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecu-	
zione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conser-	
vati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il	
trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento	
delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in con-	
formità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra	
i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e li-	
mitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabi-	
lizzazione.	
3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy	
e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.	
4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'am-	
bito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli	
propries to the first transfer of the first	

articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati	
persona- li trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi	
alla gestione della presente Convenzione.	
Art. 19- Incompatibilità	
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti	
coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osser-	
vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive rego-	
lamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove	
queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni	
di legge in materia.	
Art. 20- Controversie	
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le	
controversie che dovessero insorgere tra di loro in pendenza del pre-	
sente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclu-	
siva il Foro di Genova.	
Art. 21- Registrazione	
1. Il presente Atto si compone di n. 16 pagine. Sarà registrato in	
caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di regi-	
strazione saranno a carico della Parte richiedente.	
2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura	
privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1	
del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa	
parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a	
carico di tutte le Parti.	
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura	

dell'Università degli Studi di Genova, giusta autorizzazione	
dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n.	
0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alle	
Parti il rimborso della quota di spettanza.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi	
dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.	
Università degli Studi di Genova	
Il Rettore	
Prof. Federico DELFINO	
Università degli Studi di Firenze	
La Rettrice	
Prof.ssa Alessandra PETRUCCI	
ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	
Il Presidente	
Dott. Vito Massimiliano BIANCO	